DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (UE) N. 255/2010 DELLA COMMISSIONE, DEL 25 MARZO 2010

Art. 6

Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento del regolamento

Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, non effettua la notifica ivi prevista e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. Il gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalita' ivi previste e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Il gestore aeroportuale che viola gli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

Versione in vigore dal 4 gennaio 2018, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010
Estremi	Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 191
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-191-2017/art-6-violazioni-degli-obblighi-degli-organismi-di-gestione-aeroportuale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it